



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 24013

Torino, 21 maggio 2024

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 10.5.2024 a Rocchetta Belbo tra A. Manzo e Peveragno (serie C2);
- Rilevato in fatto che secondo il Rapporto arbitrale *“Nello sferisterio di Rocchetta Belbo manca la rete di protezione per il pubblico. Manca ½ mt di rete”*;
- Considerato in diritto che i) le condizioni del campo come descritte nel rapporto arbitrale contrastano con quanto prevede la Reg. 12 del Regolamento Tecnico: *“Requisiti per i campi alla lizza I campi cosiddetti alla lizza, cioè privi di muro di appoggio seguono le seguenti indicazioni: a) per la serie A, lunghezza indicata per gli sferisteri di serie A; larghezza tra i 18 o 20 mt.; spazio di rispetto di mt. 1,50 almeno dalle linee laterali e di fondo; delimitazione esterna di tale spazio con transenne (altezza circa mt. 1,20), affinché il pubblico non possa ostacolare l'azione dei giocatori, dell'arbitro, del giudice di linea e dei segnacacce; b) è consentita una diminuzione in lunghezza, di mt. 5 per la serie B e mt. 10 per la serie C ed Amatori\Propaganda, mentre la larghezza resta invariata; (...)”*; ii) la Società ospitante è responsabile dell'allestimento del campo e di tutte le sue componenti necessarie per il corretto svolgimento della gara, anche in forza delle Reg. 1 e 6 del Regolamento Tecnico

Infligge alla soc. Augusto Manzo la sanzione dell'ammonizione, rimproverandola ed invitandola ad adeguare le dotazioni del campo di gioco di Rocchetta Belbo alle previsioni del Regolamento Tecnico e ad astenersi da altre infrazioni analoghe.

Il Giudice Sportivo  
avv. Gianni Martino